

Decreto esecutivo

*in applicazione della legge 20 gennaio 1930
circa riordinamento degli studi magistrali,*

(Del 18 luglio 1930.)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

Richiamato il decreto legislativo 20 gennaio 1930 circa riordinamento degli studi magistrali ;

Premesso che nel corso delle attuali vacanze saranno fissate le linee generali dei nuovi programmi della Scuola magistrale, e sarà redatto in modo preciso il programma del primo corso, che dovrà essere applicato con l'entrante anno scolastico ;

Premesso pure che, per cura del Dipartimento della Pubblica Educazione, verrà nominata entro il corrente anno una Commissione per l'esame dei maestri che volessero ottenere la patente di scuola maggiore, fermo stante il principio della nuova legge secondo cui fra la patente per il grado inferiore e la patente di scuola maggiore ci deve essere un intervallo di almeno due anni ;

Premesso inoltre che la Commissione suddetta elaborerà un programma d'esame il quale, pubblicato per tempo nel Fo-

glio Ufficiale, dia modo ai candidati di prepararsi per tempo, con ogni agio ;

Sulla proposta del Dipartimento della Pubblica Educazione,

Decreta :

Art. 1. — Nei due Ginnasi, maschile e femminile, di Locarno i corsi speciali, previsti per gli allievi che dalla terza classe di scuola maggiore volessero passare alla quarta ginnasiale, saranno organizzati nel modo seguente. Vi sarà prima un breve corso di prova e d'esame, simile a quello ora in uso per l'ammissione alla prima classe ginnasiale, e destinato piuttosto a saggiare la qualità dell'allievo che la somma delle sue cognizioni ; in seguito, per gli allievi ammessi secondo questo criterio, vi saranno non più di quattro lezioni speciali ogni settimana, fuori orario, per le materie in cui vi è maggiore differenza fra i programmi della scuola maggiore e del Ginnasio.

Art. 2. — Le borse di studio saranno assegnate al principio dell'anno scolastico, solamente agli allievi i quali

- a) siano in condizioni economiche degne di riguardo ;
- b) abbiano ottenuto negli esami precedenti almeno la nota 5 in condotta e almeno la promozione in tutte le materie.

§ 1. La domanda per la borsa di studio dovrà essere presentata all'inizio dell'anno scolastico, e accompagnata da una garanzia della famiglia, nel senso indicato all'articolo 64 della legge, cioè dall'impegno di rimborsare allo Stato il sussidio ricevuto qualora il sussidiato non adempia l'obbligo d'insegnamento stabilito dalla legge stessa.

§ 2. Le borse di studio potranno essere di fr. 300 al massimo per ogni alunno e saranno versate metà a Natale e metà alla fine dell'anno scolastico, a condizione che sian adempiute durante l'anno le condizioni di cui alla lettera b) del presente articolo.

Art. 3. — Con l'anno scolastico 1930-1931 sarà istituita una scuola pratica presso la sezione maschile della Scuola magi-

strale. Nella scelta dell'insegnante sarà data la preferenza ai candidati che avranno già insegnato lodevolmente per alcuni anni nelle scuole elementari e maggiori.

Art. 4. — Alla fine dell'anno scolastico 1930-1931 gli esami di patente saranno ancora tenuti come vuole la legge 28 settembre 1914, modificata dal decreto legislativo 15 luglio 1921. I primi esami di patente conformi all'art. 70 della nuova legge saranno tenuti alla fine dell'anno scolastico 1932-1933, cioè appena sarà compiuto il primo ciclo triennale di studi ora stabilito.

Art. 5. — La Commissione di vigilanza e d'esame della Scuola magistrale dovrà, oltre alle solite mansioni, assicurarsi con particolare cura che i programmi siano svolti in modo uniforme nella scuola dello Stato e nelle scuole private che accetteranno la sorveglianza statale. Essa dovrà perciò assistere spesso alle lezioni e organizzare gli esami in modo che tutti i candidati possano dare sicura prova della loro preparazione culturale e professionale.

Art. 6. — Gli allievi e le allieve del Liceo cantonale i quali, intendendo entrare nella carriera magistrale, avrebbero continuato i loro studi nel Corso pedagogico complementare oggi soppresso, potranno, e ciò soltanto al principio dell'anno scolastico 1930-1931, passare alla Scuola magistrale secondo le norme seguenti :

1) Gli allievi e le allieve che hanno frequentato il primo corso liceale saranno provvisoriamente ammessi alla seconda classe magistrale, ma verranno sottoposti, dopo un mese di scuola, a un esame di pedagogia, canto e (le allieve) lavoro femminile, — materie in cui dovrebbero già prepararsi durante le vacanze estive. Superati gli esami suddetti la loro iscrizione diverrà definitiva.

2) Gli allievi e le allieve del secondo corso liceale saranno ammessi senza esami nella seconda classe magistrale, ritenuto tuttavia che abbiano a prepararsi anch'essi durante le vacanze nelle materie sopra menzionate.

3) Gli allievi e le allieve che hanno compiuto nel 1929-1930 il terzo corso liceale potrebbero essere trattati, qualora lo desiderassero espressamente, come quelli del secondo corso. In caso diverso, o potranno avviarsi agli studi universitari per prepararsi all'insegnamento con l'aiuto di una borsa di studio, o potranno ottenere di presentarsi al prossimo esame per la patente di scuola maggiore, a queste condizioni: *a)* che sian allora sottoposti a prove speciali per la pedagogia, il canto e (le allieve) il lavoro femminile; *b)* che abbiano fatto almeno un mese di tirocinio in una scuola maggiore designata, dietro loro istanza, dal Dipartimento della Pubblica Educazione, e sotto il controllo dell'ispettore di Circondario.

Art. 7. — Il presente decreto viene pubblicato nel *Bollettino Ufficiale delle leggi* ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 18 luglio 1930.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

CATTORI.

Per il Consigliere Segretario di Stato:

GALLI.
